

STATUTO

DELLA SOCIETÀ ITALIANA DELLE SCIENZE

I.

La Società italiana delle Scienze è composta di *quaranta* Socii tutti italiani.

II.

L'oggetto precipuo che la Società medesima si propone è di raccogliere e di pubblicare sotto il titolo di *Memorie di Matematiche e di Scienze Fisiche e Naturali*, i lavori più importanti de'Socii, o anche di estranei alla Società, nel campo delle dette scienze, secondo le norme fissate in questo Statuto.

III.

Dei quaranta Socii uno sarà Presidente, e durerà in carica sei anni.

IV.

La Società avrà due Segretarii scelti fra i Socii, uno per le Matematiche e le Scienze Fisiche, ed uno per le Scienze Naturali.

Avrà pure un Socio Amministratore residente in Roma.

V.

La Società, oltre i quaranta Socii Nazionali, avrà una Classe formata di dodici Socii Stranieri; istituita per segnalare e onorare il merito nelle scienze in qualunque paese fuori d'Italia.

VI.

L'aggregazione alle Classi de' Socii Nazionali e degli Stranieri si farà nel modo seguente. Per ogni posto che resti vacante, dovrà il Presidente col mezzo d'uno dei Segretari proporre sei nomi a ciascuno dei Socii Nazionali, il quale ne sceglierà uno, indicandolo in una scheda con la propria firma da inviarsi al Presidente. Quello dei sei che entro il termine di un mese dalla proposta raccoglierà più suffragi, s'intenderà aggregato. Qualora l'elezione per parità di voti riuscisse indecisa fra due o più candidati, il Presidente avrà il voto di preponderanza per decidere sulla scelta.

Ognuno dei Socii nel rimandare la scheda col nome della persona da lui scelta, potrà anche inscrivervi un nome fuori dei proposti dal Presidente. Nel caso che un nome si trovi così ripetuto in sei schede nella stessa votazione, dovrà il Presidente comprenderlo tra i sei che proporrà nella prossima vacanza. Se più d'un nome si troverà raccomandato da sei Socii, il Presidente potrà limitarsi a proporre nella prossima nomina un solo di essi.

Se più posti di Socii Nazionali o Stranieri si troveranno vacanti, il Presidente non potrà proporre per ciascuna categoria dei Socii, se non la nomina di un Socio per volta.

Lo spoglio delle schede sarà fatto dal Presidente assistito da uno dei Segretarii, il quale parteciperà ai Socii l'avvenuta elezione.

VII.

All'elezione del Presidente saranno invitati i Socii Nazionali con lettera circolare firmata dai due segretarii; ai quali i medesimi Socii faranno tenere in iscritto il nome del Socio che scelgono a Presidente. La pluralità dei voti, che arriveranno ai Segretarii dentro il termine di due mesi dalla data dell'invito, determinerà la elezione, che sarà dagli stessi Segretarii annunziata ai Socii Nazionali.

Nel caso di parità di voti sarà Presidente il Socio di più antica nomina.

VIII.

Ciascheduno dei Socii Nazionali ha facoltà di fare inserire negli Atti la relazione d'una scoperta utile o altro scritto importante anche di persona non aggregata, semprechè italiana; a patto per altro che quello scritto o quella scoperta siano giudicati degni degli Atti stessi anche da un altro Socio, che verrà delegato segretamente dal

Presidente, di volta in volta, all'esame del lavoro presentato; o che il nome di questo Socio (quando il suo giudizio sia stato favorevole) si stampi insieme con quello del presentatore.

IX.

Nel caso che alcuni di questi Autori non Soci, abbiano presentato tre Memorie giudicate degne d'essere inserite negli Atti della Società, il Presidente dovrà, per tre volte successive, aggiungere i loro nomi, segnandoli con asterisco, ai sei che a tenor dell'articolo VI, presenta per l'elezione d'un Socio Nazionale.

X.

Le Dissertazioni o Memorie da pubblicarsi nei volumi della Società debbono essere scritte in lingua italiana. Quello dei due Segretarii incaricati della pubblicazione degli Atti, che riceverà il manoscritto, dovrà apporvi la data del recapito, acciocchè sia stampato con essa in fronte e per ordine di tempo. Che se l'opera sia voluminosa, può l'Autore distribuirla in due o più parti nei tomi susseguenti.

XI.

Tutto ciò che è destinato per gli Atti dev'essere nuovo, inedito, ed analogo all'indole scientifica di questi volumi, che non ammette sfoggio di erudizione, nè moltitudine di note e di citazioni.

XII.

I fogli stampati di ciascun volume non dovranno eccedere il numero di cento. Le Memorie soprabbondanti resteranno in deposito pel tomo susseguente, o saranno restituite agli Autori che le domandassero. Bensì, nel caso di soprabbondanza, le Dissertazioni degli Autori non Socii dovranno cedere il luogo a quelle de' Socii.

XIII.

La Società non si fa responsabile delle opere pubblicate negli Atti. Ogni Autore dev'essere mallevadore delle cose proprie, come se le pubblicasse appartatamente.

XIV.

Non permette per altro la Società le invettive personali, e nè anche le critiche non misurate: sopra di che veglierà il Segretario rispettivo, e, avverandosi il caso, ne farà inteso il Presidente per un acconcio provvedimento.

XV.

Gli Autori, sia delle Memorie, sia di Elogi avranno in dono cento esemplari dei loro scritti, con frontispizio apposito e con la numerazione delle pagine ed il registro ricominciati. Coloro che ne desiderassero di più, pagheranno la spesa occorrente pel maggior numero di copie senza calcolare la composizione tipografica.

XVI.

Alle principali Accademie nazionali ed estere che mandano le loro pubblicazioni alla Società, ai Socii Nazionali ed ai Socii Stranieri sarà inviato un esemplare di ogni volume delle Memorie sociali che andrà successivamente uscendo alla luce.

XVII.

I doveri del Presidente, oltre i già mentovati, sono: mantenere l'osservanza dello Statuto; eleggere i Segretarii ed il Socio Amministratore; avere in governo e cura ogni interesse della Società; rivedere e sottoscrivere i conti dell'Amministrazione partecipandone ai Socii i risultati; e ragguagliare finalmente il successore dello stato degli affari nell'atto di cederli l'uffizio.

XVIII.

I due Segretarii sono incaricati di raccogliere, ciascuno per la parte sua, le memorie per gli Atti, curarne le correzioni tipografiche, l'incisione delle tavole, la spedizione delle medesime Memorie agli Autori, e la spedizione dei volumi degli Atti. Cureranno pure la corrispondenza del Presidente, e la spedizione dei diplomi, sui quali uno di essi aggiungerà la propria firma a quella del Presidente.

XIX.

Il Socio Amministratore è incaricato di riscuotere le rendite della Società, custodirne i titoli, ed eseguire i pagamenti che gli verranno ordinati dal Presidente. È a lui affidata la custodia dell'Archivio, e di ogni altra smpellettile della Società.

Compiierà il conto dell'amministrazione e gli Annali che verranno pubblicati in capo ai volumi delle Memorie.

XX.

La Società avrà tre membri pensionarii; la pensione sarà di lire trecento pagabili per metà allo spirare di ogni semestre, non computate in alcun caso, sia di morte sia di rinuncia, le frazioni di semestre.

Godranno della pensione i tre più anziani di nomina tra i Socii Nazionali.

XXI.

Con R. Decreto del 13 Ottobre 1866 essendo stati istituiti due premii ciascuno di una medaglia d'oro del valore di lire 400 da conferirsi dalla Società agli Autori delle due migliori Memorie Italiane, l'una di Matematica e l'altra di Scienze Fisiche e Naturali; e con legato del benemerito Socio Matteucci essendo stato istituito il premio di una medaglia d'oro del valore di lire 200 da conferirsi all'Autore Italiano o Estero che avrà fatta la scoperta di Fisica giudicata più importante negli ultimi tempi; nel conferimento di questi premii saranno osservate le seguenti norme:

§ 1. Il Presidente inviterà i suoi Colleghi a proporre i nomi di tre Socii per ogni commissione delegata a dar giudizio di ciascun premio. Scorso un mese dal giorno dell'invito, si farà lo spoglio delle schede pervenute alla presidenza come per la nomina dei Socii; e saranno eletti commissarii coloro che avranno riportato maggior numero di suffragi.

§ 2. Sino a che dura il giudizio, i nomi dei Socii componenti ciascuna commissione rimarranno segreti, e soltanto saranno noti scambievolmente i membri della medesima commissione, affinché si possano mettere d'accordo nel dare il loro giudizio.

§ 3. Pronunziato il giudizio, i nomi dei premiati e dei componenti le commissioni esaminatrici saranno subito portati a conoscenza dei Socii; e le relazioni saranno pubblicate negli Atti della Società

§ 4. Le Memorie premiate inedite saranno pubblicate negli Atti.

§ 5. Ai Soci Nazionali non potrà essere conferito alcun premio.

§ 6. Non avendo luogo la distribuzione di qualcuna delle suddette medaglie, il Presidente inviterà i Soci a deliberare se i premi non distribuiti debbano conferirsi nell'anno successivo, o rimanere in cassa per altre occorrenze della Società.

Approvato col voto favorevole di trenta Soci fra trentatré votanti.

Febbraio 1878.

Il Presidente

A. SCACCHI